



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2019 promossa da:

..... (C.F. con il patrocinio dell'avv.
..... effettivamente domiciliato in V
TERMOLI, presso il difensore avv.

ATTORE

contro

..... (C.F. con il patrocinio dell'avv.
..... effettivamente domiciliato in I, presso il
difensore avv. I

CONVENUTO

CONCLUSIONI delle PARTI : all' udienza del 24.01.2022 , celebrata secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall' art 221 co d d l n 34 / 20 , le parti concludevano come da note depositate in via telematica , che si hanno per richiamate e trascritte nella presente sentenza.

In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo " *svolgimento del processo* " e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.

La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 - nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU (n. 64/15) .

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato veniva in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale ereinafter i) , rappresentando di aver concluso un contratto di mutuo fondiario asseritamente affetto da usurarietà con la successivamente incorporata nel di cui chiedeva la condanna alla restituzione in favore di esso attore degli interessi usurari corrisposti in forza del contratto " *ed in subordine in relazione alle condizioni economiche del conto corrente e come combinatesi con*

quelle di cui al mutuo “, e di una ulteriore somma “ per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e del dovere di buona fede “ .

La pretesa attorea veniva contrastata dal i, ritualmente costituitosi con comparsa depositata il 20.03.2020 (in precedenza si era costituita la Juliet spa , quale mandataria della convenuta) in cui evidenziava la correttezza del proprio operato contrattuale e chiedeva , conseguentemente, il rigetto della domanda .

Il giudizio veniva istruito a mezzo di una consulenza contabile espletata dal ragioniere e veniva trattenuto per la decisione , come si è premesso , all' udienza del 24.01.2022 .

Assumono decisivo rilievo , ai fini della decisione , le risultanze della ctu , di cui lo scrivente giudice condivide metodo d' indagine e conclusioni , in quanto in linea con i principi guida della materia ed immuni da vizi logici .

Le argomentazioni svolte dall' ausiliare del Tribunale sono state in alcuni punti contestate dalle odierne parti processuali attraverso le osservazioni alla bozza - poi replicate nelle memorie conclusionali - a cui il ragioniere ha replicato nell' elaborato finale .

Tuttavia la condivisione , da parte dello scrivente , degli esiti della perizia , lo esonera dal prendere posizione sugli specifici motivi di censura illustrati dalle parti (cfr. *ex plurimis* Cass n 7701/18 : “ il giudice di merito non è tenuto a fornire un ' argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi , dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso il giudice esaurisce l' obbligo della motivazione con l' indicazione delle fonti del suo convincimento : non è quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate , restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte) .

Tanto premesso si osserva che , secondo il ctu ,” il TEG alla stipula è pari al 7,681 % , quindi inferiore al tasso soglia di periodo pari al 8,985 % relativo ai mutui a tasso fisso pubblicato dal Ministero dell' Economia e Finanze in data 19/12/2006 “ ; che il TAEG “ risulta pari al 7,32% e quindi leggermente inferiore rispetto al valore del 7,35% indicato in contratto, che quindi riporta un costo ai fini della trasparenza superiore a quello effettivamente derivante dal contratto. Non si riscontra quindi violazione della normativa sulla trasparenza precontrattuale “ .

E dunque dall' accertamento che precede emerge l' insussistenza tanto dell' addebito dell' applicazione di interessi usurari da parte dell' istituto bancario , posto dall' attore a fondamento della azione restitutoria avanzata in via principale nella presente sede giudiziale , quanto dell' ipotesi di applicazione di un TAEG superiore a quello indicato nel contratto .

Circa l' ulteriore addebito mosso dal i alla condotta contrattuale dell' istituto bancario - quello secondo cui il contratto di mutuo non indicherebbe il regime finanziario degli interessi applicati , si deve ritenere che la questione della nullità della clausola per usurarietà sia assorbita dalla nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale in punto di indicazione del tasso di interesse a cui fa riferimento la censura appena richiamata , eccepita dall' attore nell' atto introduttivo del giudizio e , in ogni caso - rilevabile d' ufficio (cfr Cass SS UU n 26242 / 14 : “ il giudice dinanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d' ufficio l' esistenza di una causa di quest' ultima diversa da quella allegata dall' istante , essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato , sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico motivo dedotto in giudizio “)

Sul punto va evidenziato che l' applicazione della clausola predisposta dalla banca richiedeva una scelta applicativa tra più alternative possibili , ciascuna delle quali determinante l' applicazione di tassi di interesse diversi .

Tuttavia nel caso di specie, argomenta il ctu, " la mancata indicazione in contratto del regime finanziario con cui è calcolata la rata costante comporta l'indeterminatezza della clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi ", e ciò in quanto il contratto " non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica ", e quindi " in assenza di tali indicazioni l'applicazione delle condizioni economiche previste in contratto può condurre alla individuazione di una pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi " .

L' argomentazione svolta dal ragionier [redacted] merita condivisione : se infatti non si può dichiarare la nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale che, per la determinazione degli interessi, rinvia a criteri oggettivi e predeterminabili (cfr Cass nn 25205/14 e 12276/10), la si può invece pronunciare quando - come nel caso che ci intrattiene - la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti .

Deve dunque affermarsi il carattere indeterminato e non univocamente determinabile della clausola, siccome in contrasto con le disposizioni di cui agli artt 1418 e 1366 cc, che deve pertanto essere dichiarata nulla .

Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art 1284 3° cc con quella che prevede la corresponsione degli interessi mediante applicazione del tasso ex art 117 tub ed in regime di capitalizzazione semplice, con conseguente condanna della [redacted] a restituire al [redacted] la somma percepita a titolo di interessi in misura eccedente quella legale (cfr ex aliis Trib Viterbo n 733 / 21 - Trib Livorno n 973 / 18), quantificata in euro 11284,14 (si veda la ctu alla pag 42 : " dalle evidenze in atti, quindi, risulta corrisposto a titolo di rate da parte del mutuatario, alla data di risoluzione del finanziamento l'importo di € 73.021,21, superiore al totale delle rate che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere ricalcolate applicando, come previsto dal Quesito peritale, il tasso legale ex art. 1284 c.c., che ammonta ad € 61.737,07, per una differenza a favore del mutuatario di € 11.284,14").

Va infine rigettata l'ulteriore domanda del [redacted] ci, diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione delle norme in materia di trasparenza e buona fede contrattuale da parte della banca, non essendo stata fornita la prova di tale asserita condotta *contra ius* da parte del [redacted] e [redacted] hi .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dello scaglione del d m n 55 / 14 comprendente l' importo pari al *decisum* in euro 6000, di cui 4800 per compenso relativo al presente giudizio ed euro 400 per compenso relativo alla procedura di mediazione, oltre spese ed accessori .

Spese di lite definitivamente a carico di parte convenuta .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa e per l' effetto condanna la convenuta [redacted] a restituire in favore di [redacted] o della somma di euro 11284,14, oltre agli interessi nella misura legale a far data dalla domanda ;

condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 6000, di cui 800 per spese, 4800 per compenso professionale relativo al presente giudizio, 400 per compenso professionale relativo al giudizio mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario .

spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta , salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del professionista

Larino , 18 luglio 2022

Il giudice
dott. Riccardo De Mutiis